

Rapporto di minoranza

numero

data

Dipartimento

6249 R2

17 novembre 2009

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale energia sul messaggio 8 luglio 2009 concernente la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)

1. PREMESSA

Le vicende della Legge cantonale di applicazione in esame sono note e ben riassunte nel Messaggio e nel Rapporto di maggioranza al quale si rimanda per tutti gli aspetti non affrontanti qui.

Due sono i punti sui quali non si è potuta raggiungere l'unanimità della Commissione: (1) la gestione della distribuzione per il tramite di un ente cantonale con comprensorio unico e tariffe unificate («TI-grid») e (2) l'importo dei tributi (tasse di consumo) a favore dei Comuni.

2. DISTRIBUZIONE

Nel progetto di Messaggio concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, messo in consultazione nell'ottobre 2008, il Consiglio di Stato proponeva una società cantonale dei gestori di rete: *«In base al disegno di legge (art. 5), per la rete di livello 2 e 3 (rete di distribuzione sovraregionale o interregionale) viene costituito un comprensorio unico per tutto il territorio cantonale e la rete viene gestita da una società cantonale di rete, costituita in forma di società anonima, a cui partecipano i proprietari della rete medesima. Questa soluzione trae lo spunto non solo da quella prevista a livello federale per la gestione della rete di trasporto per l'intero territorio svizzero (art. 18 LAEI), ma anche e soprattutto dalla proposta formulata nel 2001 con il messaggio 5076 relativo alla nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica, poi ritirato in seguito alla bocciatura popolare della LMEE. Questa società dev'essere costituita su base volontaria dagli attuali gestori delle reti di distribuzione entro tre anni dall'entrata in vigore della legge cantonale e, analogamente a quanto previsto dal diritto federale per swissgrid (art. 18 cpv. 2 LAEI), diverrà anche proprietaria degli impianti.»*

Come spiega il Consiglio di Stato nel suo messaggio (cap. 1.2, pag. 8), *«All'interno del gruppo di lavoro era stata riproposta la costituzione di una società cantonale di gestione della rete di livello 2 e 3 (rete di distribuzione sovraregionale o interregionale), sull'esempio della proposta messa in consultazione nell'ottobre del 2008. Tale soluzione è però stata avversata dai rappresentanti delle principali società di distribuzione i quali, d'intesa con il rappresentante dell'AET, hanno studiato e discusso la creazione del Centro tecnico di competenza oggi proposto.»*

Si tratta di un cambiamento di rotta importante! La posizione del Governo e del Parlamento su questo tema è sempre stata univoca, nel senso di realizzare un comprensorio unico di distribuzione a tariffa unica per tutto il Cantone.

Nel documento «*Politica idroelettrica cantonale: riversioni, produzione, distribuzione. Per una strategia globale*» dell'agosto 2005, una sottocommissione della Commissione speciale Energia sottolineava (pag. 5) che: «*La realizzazione di un comprensorio cantonale a tariffa unica può rappresentare la concretizzazione della politica d'interesse pubblico nella distribuzione di energia.*» e che «*La realizzazione del comprensorio cantonale a tariffa unica per la distribuzione di energia va perseguita a tappe [...] attraverso misure come quelle previste dal Consiglio di Stato nella sua presa di posizione del 31 maggio 2005 e cioè: (1) contenimento della differenza dei costi di trasporto tra i diversi comprensori entro un massimo +/- 10%, [...]*».

Nel messaggio 5072 del 16 gennaio 2001, in cui si proponeva la trasformazione di AET in società anonima, al punto 2.3 («*Il progetto di nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica*») si legge: «*La nuova legge sulla distribuzione dell'energia elettrica in Ticino prevede i seguenti punti: (1) creazione di un comprensorio unico cantonale; (2) creazione di una società unica (di diritto privato) dei gestori di rete, alla quale partecipano le aziende di distribuzione, i Comuni possessori di reti e l'AET, con una quota proporzionale al valore delle reti; [...]*». Obiettivi ripresi anche nel progetto di «*Nuova Legge sulla distribuzione di energia elettrica*», (Messaggio 5076 del 16 gennaio 2001).

Per l'abbandono di questa linea, che rappresenta un brusco cambiamento di linea politica, le giustificazioni del Messaggio, riferita all'opposizione *delle principali società di distribuzione*, e quella del Rapporto di maggioranza, che cita *opposizioni da più fronti*, sono del tutto insufficienti e inaccettabili.

Come ribadito nel Messaggio, «*L'unificazione della gestione del livello 3 avrebbe permesso l'applicazione di una tariffa unica per tutto il territorio cantonale: anche se limitata a quel livello, questa unificazione avrebbe creato un primo passo verso un'efficienza della rete a livello di tutto il Cantone e una solidarietà tra chi fruisce di costi di trasporto ridotti per vicinanza della linea di Swissgrid e per l'intensità dell'utenza e chi invece si trova discosto e in territorio scarsamente edificato.*» e anche: «*È peraltro vero che la creazione di un'unica società di gestione della rete comporterebbe una modifica sostanziale della situazione attuale, consolidatasi per svariati decenni, con trasferimenti di proprietà degli impianti o altri accorgimenti che permetterebbero una gestione unitaria; [...]*». La constatazione della mancanza di un vasto consenso politico e il rischio di investimenti importanti ma discriminatori, sono elementi che giustificano solo in parte l'abbandono di chiari obiettivi di politica energetica del Cantone.

Il proposto Centro tecnico di Competenza (CTC) e i suoi scopi sono descritti in termini molto vaghi (cfr. pure il disegno legge, art. 3): «*Questo Centro dovrà garantire l'efficienza e la sicurezza della rete, l'ottimizzazione dei flussi di energia, delle perdite e dei campi magnetici; esso permetterà inoltre di coordinare un allacciamento razionale alla rete di nuovi impianti di produzione o nuovi grandi consumatori.*» Ogni indicazione sulle tariffe è andata perduta. La proposta della Commissione di chiedere «*che il Consiglio di Stato specificherà la composizione e i compiti del CTC*», senza indicare meglio questi compiti e gli obiettivi del CTC, è un'esigenza minima, del tutto insufficiente.

Nell'ottica di una soluzione volontaristica, come quella del CTC, sarebbe opportuno fornire al Consiglio di Stato qualche elemento di forza e di convinzione supplementari. In questo senso l'art. 11 «*Ulteriori provvedimenti*», dove finalmente si parla di tariffe e si autorizza il Consiglio di Stato a «*ordinare misure [...] atte a favorire l'allineamento del tariffe sul territorio cantonale*», a mente della minoranza della Commissione merita di essere ampliato, introducendo esplicitamente la possibilità di creare un fondo di compensazione, come previsto per il Consiglio federale dall'art. 14.4 LAEI: «*I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Qualora tali provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati.*»

Esso può in particolare ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete. L'efficienza della gestione della rete deve permanere garantita. In caso di fusioni di gestori di rete vi è un termine di transizione di cinque anni.»

3. TRIBUTI

Di fronte alla proposta del Consiglio di Stato di dimezzare gli importi dei tributi a favore di Comuni (Art. 14), la maggioranza della Commissione ritiene opportuno mantenere un importo di 2 cts/kWh a carico dei consumatori fissi finali, accettando però il dimezzamento a 0.5 cts/kWh per il consumo superiore a 100 MWh/a e inferiore a 5 GWh/a dei consumatori finali.

Se da un parte le ragioni per il mantenimento della prima tariffa, per evitare gravi ammanchi nelle casse comunali, sono chiare e condivisibili, non altrettanto si può dire per quanto riguarda la seconda tariffa. L'idea di sgravare ulteriormente i grandi consumatori distribuendo i costi tra la cittadinanza, indipendentemente dal suo consumo di energia, è infatti priva di ogni logica. I principi di uno sviluppo sostenibile porterebbero piuttosto a tariffe incrementalmente secondo il consumo, proprio per stimolare la necessaria riconversione energetica.

Per la minoranza della Commissione i motivi per il mantenimento delle tariffe previste dal Decreto urgente e dalla norma transitoria (art. 22) si estendono quindi anche ai grandi consumatori, di fatto già favoriti dalla tariffa ridotta.

L'esenzione da ogni tributo per i consumi superiori ai 5 GWh/a non è più contestata, essendo già stata introdotta con il Decreto urgente. Si ribadisce che si tratta anche qui di uno sgravio ingiustificato e che il limite di 5 GWh/a è frutto di una scelta politica, priva di basi tecniche o scientifiche.

4. EMENDAMENTI

In dettaglio sono qui esposte le modifiche rispetto al disegno di legge proposto dalla maggioranza della Commissione.

4.1 Art. 3 e 4

Gli articoli 3 e 4 del Disegno di legge, annesso al messaggio sono sostituiti con i seguenti articoli, ripresi da quelli (Artt. 2, 4, 5 e 6) del Disegno di legge del 23 marzo 2007.

Art. 3 - Cooperazione e sussidiarietà

¹*Nell'esecuzione della presente legge il Cantone collabora con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche attive nel settore elettrico.*

²*Prima di emanare le disposizioni di esecuzione, il Cantone esamina i provvedimenti autonomi di tali organizzazioni. Per quanto possibile e necessario riprende totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto di esecuzione.*

³*Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti le direttive e le norme specifiche del settore elettrico.*

Art. 4 - Definizione dei comprensori di rete

¹*Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in comprensori di rete.*

²*I comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio cantonale sono stabiliti dal Consiglio di Stato secondo i criteri e le modalità sanciti dalla presente legge.*

Art. 4 bis - Gestore di rete di livello 2 e 3

¹Per la rete di livello 3 (rete con tensione < 220 kV e > 36 kV) e rispettivo livello di trasformazione 2 è costituito un comprensorio unico per tutto il territorio cantonale.

²La rete di livello 2 e 3 è gestita da una società cantonale di rete, cui partecipano i proprietari della rete medesima.

³La società cantonale di rete deve costituirsi volontariamente entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Se entro tale data non è ancora stata costituita, il Consiglio di Stato intraprende i passi necessari per la sua costituzione obbligatoria.

⁴In ragione dell'interesse pubblico cantonale della società, lo statuto dovrà garantire al Cantone i diritti previsti dall'art. 762 CO.

Art. 4 ter - Criteri di attribuzione ai gestori di rete di livello 4, 5, 6 e 7

¹I comprensori di rete di livello 4, 5, 6 e 7 (reti con tensione < 36 kV) sono stabiliti dal Consiglio di Stato con decisione amministrativa dopo aver consultato i Comuni interessati, i proprietari e i gestori delle reti. A tale scopo i Comuni comunicano al Cantone i rapporti di proprietà e di gestione delle reti elettriche esistenti sul loro territorio.

²La definizione dei comprensori di rete avviene sulla base della situazione esistente in materia di gestione delle reti elettriche. La decisione di attribuzione è intimata al gestore di rete e al proprietario della rete interessati.

³In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti andrà se del caso emanata una nuova decisione di attribuzione. I gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l'esercizio e la proprietà delle reti.

⁴Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.

⁵Il Cantone fornisce consulenza ai gestori e ai proprietari in caso di progetti tendenti ad unificare la gestione o la proprietà delle reti.

4.2 Art. 11

Art. 11 - Ulteriori provvedimenti

¹Il Consiglio di Stato, sentito il CTC, può ordinare misure tecniche o strutturali atte a migliorare l'efficienza di tutte le reti di distribuzione (interregionali, regionali e locali) nonché a favorire l'allineamento delle tariffe sul territorio cantonale.

²Se queste misure non risultassero sufficienti, il Consiglio di Stato può ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete, per favorire l'allineamento delle tariffe.

La modifica riguarda il cpv. 2 (nuovo).

4.3 Art. 14

Art. 14 - Tributi

¹I Comuni riscuotono una tassa a carico di tutti i consumatori finali a copertura degli impegni contenuti nella convenzione stipulata con il gestore di rete previste dall'art. 13 di questa legge. La tassa copre sia l'uso del suolo pubblico che tutte le altre prestazioni contrattuali del gestore di rete. Questa tassa ammonta:

- a) a 2 cts/kWh fino ad un consumo annuo di 100 MWh;
- b) a 1 cts/kWh per la parte di consumo annuo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh.

²Le tasse vengono calcolate e riscosse presso i consumatori per il tramite del gestore di rete, che le riversa ai Comuni.

La modifica riguarda la lettera b) in cui si ripristina il tributo 1 cts/kWh. Per il cpv. 1 si riprende la formulazione del rapporto di maggioranza.

Questa modifica implica una modifica del cpv. 2 e lo stralcio del cpv. 3 dell'art. 22 (già 23).

4.4 Art. 15

Lo stralcio dell'art. 15 proposto dal rapporto di maggioranza è condiviso.

4.5 Art. 17

La modifica dell'art. 17 proposta dal rapporto di maggioranza è condivisa.

4.6 Art. 22

Art. 22 - Norma transitoria e entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1. gennaio 2010.

²Fanno eccezione gli art. 13 e 20 che entreranno in vigore con effetto al 1° gennaio 2014.

³Stralciato.

⁴Fino al 31 dicembre 2013, rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

5. CONCLUSIONI

Le proposte in questo rapporto saranno presentate come emendamenti se il Gran Consiglio dovesse decidere di entrare in materia sul rapporto di maggioranza.

Per la minoranza della Commissione speciale energia:

Carlo Lepori, relatore

Carobbio - Pestoni - Stojanovic